ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

Il Presidente

Prot. N° 1319/2019

TRIBUNALE DI RIETI
06 MAG. 2019
PERVENUTO

Rieti, lì 4.05.2019

Illl.mo Sig.
Dott. Pierfrancesco de Angelis
Presidente Tribunale di Rieti

OGGETTO: ADEMPIMENTI LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Ill.mo Sig. Presidente,

pervengono presso la Segreteria di questo COA, ripetute richieste degli iscritti di rilascio di attestazione circa l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate del provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, nonché di perdurante iscrizione, nella apposita lista speciale, del difensore della parte ammessa, con evidente aggravio di attività; richieste determinate dalla necessità di rispondere a specifiche istante di attestazione formulate dai Magistrati di questo Tribunale al momento e prima di procedere alla liquidazione dei compensi a carico dell'Erario.

Il COA di Rieti ritiene che le attestazioni richieste dai Magistrati non siano previste dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e che, in ogni caso, la finalità di perdurante attestazione di status cui sarebbero finalizzate, può essere raggiunta *aliunde* dal Magistrato attraverso l'accessibilità diretta a dati e informazioni che sono già a disposizione dello stesso, ovvero mediante accorgimenti già presenti nel vigente sistema di gestione del relativo servizio.

E segnatamente:

1) **Quanto alla verifica della perdurante iscrizione del difensore**,

Si segnala che l'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato **è pubblicato sull'Albo on line del Consiglio dell'Ordine presente sul sito istituzionale** e che viene aggiornato in tempo reale ogni volta che vi sia una modifica; e ciò, nonostante che l'art.81 comma 4 DM cit. preveda l'obbligo di rinnovo annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

La permanenza del difensore nell'elenco può essere *in primis* verificata direttamente dal Magistrato, *ovvero* attestata dallo stesso difensore iscritto sia mediante autocertificazione del proprio perdurante status, sia mediante produzione in giudizio di estratto dell'elenco dal sito con attestazione di conformità al registro pubblicato;

2) **<u>Quanto alla attestazione della trasmissione, da parte del Consiglio dell'Ordine, all'Agenzia delle Entrate del provvedimento ammissivo,</u>**
Si segnala, anche in questo caso, che detto incombente risulta essere a carico di questo COA, cui lo stesso ha sempre provveduto e provvede tutt'ora con procedimento amministrativo proprio, nell'esercizio di funzioni pubblicistiche. Tale adempimento, dunque, non incide sulla esistenza e permanenza, in capo all'istante, dei requisiti per avere diritto al patrocinio a spese dello Stato (art.74 comma 2, art.76 - art.78 DM 115/2002) e rispetto a esso, dunque, non esistono obblighi di autocertificazione a carico del cittadino istante (art.79 comma 1 lett.c DM 115/2002) né alcun successivo obbligo di verifica in capo al Magistrato da porre a carico del cittadino istante (art.79 comma 3 DM 115/2002). Peraltro, in quanto attività amministrativa tipica posta in essere da un Ente pubblico non economico con natura associativa (COA), l'informazione andrebbe comunque acquisita direttamente tra il medesimo e il Magistrato, mediante verifica diretta (art.15 comma 1 L.183/2011) posto che le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, per ovviare a ogni incertezza sul punto e per collaborare in ogni modo al fine comune della trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, questo COA ha adottato una procedura telematica in tema di ammissione al patrocinio a spese dello stato la quale prevede che detta ammissione, una volta deliberata dal Consiglio, sia trasmessa via pec, contestualmente, all'istante, al difensore, all'Agenzia delle Entrate e alla cancelleria del tribunale competente, rendendo così direttamente partecipe, tutti gli attori della procedura di trasmissione.

Certi di aver chiarito, con la presente, ogni aspetto relativo agli obblighi di documentazione e/o attestazione gravabili sul cittadino istante, con la presente auspichiamo che la magistratura di merito aderisca al nostro invito, restando comunque a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento sulla delicata tematica.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Attilio Francesco FERRI